

*Tribunale Amministrativo Regionale  
per l'Umbria*

DECRETO N. 21/2020

Oggetto: Scadenza regime Covid ex art. 4 del d.l.n. 28/2020. Modalità svolgimento udienze feriali presso TAR Perugia, nel periodo 1.9.- 15.9.2020.

**IL PRESIDENTE**

visto l'art. 84, del d.l. n.18/2020, come convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27, che, fra le altre misure, ha introdotto, a decorrere dal 31 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020, ha previsto la possibilità di chiedere nel processo amministrativo la discussione orale degli affari fissati in udienza e per qualunque rito mediante collegamento da remoto, indicando le modalità giuridiche e tecnico-operative del suo svolgimento;

visto il decreto di questa Presidenza n.16/29 con il quale è stata data applicazione al decreto n. 134 del 22 maggio 2020 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27 5.2020), con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha emanato regole tecnico-operative per l'attuazione del predetto processo telematico;

visto lo spirare col 31 7 2020 del regime processuale speciale derivante dalla situazione epidemiologica da COVID 19 e con esso la facoltà dei Presidenti di TAR di disporre la trattazione dei ricorsi mediante udienza telematica (v. nota Pres CDS 7/8.8.2020);

rilevato quindi che per le udienze fissate e che saranno fissate per il periodo feriale (per il TAR Umbria 1.9 / 15.9.2020) la trattazione dei ricorsi riprende secondo le regole ordinarie del c.p.a.;

visto il protocollo di intesa 24.7.2020 intercorso in data tra Consiglio di Stato ed organismi forensi con il quale, limitatamente alle udienze da tenersi nel periodo feriale (1 agosto-15 settembre) presso il Consiglio di Stato, è stata disciplinata la trattazione delle cause in presenza;

viste le note di precisazione del protocollo, successivamente emesse;

visto l'esito della comunicazione 27 agosto 2020 in merito inviata dal segretariato del TAR agli ordini professionali locali;

osservato che detto protocollo, in particolare, dichiara comunque di poter costituire una indicazione generale recepibile anche da parte degli organi di giustizia amministrativa di primo grado, pur se ad essi non espressamente rivolta;

considerato che la sua applicazione deve avvenire comunque nel rispetto delle misure minimali e generali atte ad assicurare un idoneo distanziamento fisico tra i partecipanti alle udienze, ancora in vigore in tutto il Paese; ciò in particolare laddove, come presso il TAR Umbria, l'insufficienza dei locali riservati all'attesa degli avvocati patrocinanti renda problematico assicurare il previsto

distanziamento secondo le disposizioni recentemente prorogate dal DPCM 7.8.2020 e si rendano quindi necessarie misure organizzative per lo svolgimento in sicurezza delle udienze;

in attesa di ulteriori e specifiche indicazioni per i TAR in ordine alle udienze successive al 15.9.2020;

## DECRETA

1.-La trattazione delle cause fissate, o che dovessero essere fissate, in camera di consiglio o in pubblica udienza (riti speciali o non soggetti a sospensione feriale) nel periodo 1-15 settembre 2020 torna a svolgersi secondo le norme processuali ordinarie di cui al c.p.a.-

2.- Le parti che intendano avvalersi della **facoltà di discussione delle cause** iscritte all'udienza, depositano la richiesta entro le ore 12 del giorno libero antecedente a quello dell'udienza. La Segreteria trasmette al Collegio l'elenco delle domande presentate in termini e comunica alle parti la fascia oraria e l'orario di massima in cui è prevista la discussione della causa (v. infra punto 4). Annota la richiesta sul ruolo di udienza.

3.- Con istanza sottoscritta, anche congiuntamente, da tutte le parti può essere richiesto il passaggio in decisione senza la preventiva discussione; se la trattazione della causa è prevista in pubblica udienza è consentito alle parti di depositare - almeno due giorni prima della data di udienza e in aggiunta agli altri atti difensivi da presentare nei termini previsti dal c.p.a- eventuali note (contenute in non più di cinque pagine) . Pertanto , in carenza di detta istanza, dette note non potranno essere prese in esame.

4.- **La chiamata delle cause** osserva le seguenti disposizioni.

a-**Sono soppresse le chiamate preliminari.** Pertanto gli avvocati che non abbiano richiesto la discussione della propria causa o comunque non intendano presenziare alla discussione richiesta da controparte, sono invitati a non presenziare l'udienza, non essendo ciò necessario affinché la causa passi in decisione.

b- Sono inseriti nel ruolo d'udienza e chiamati suddivisi per fasce orarie successive e, all'interno di ciascuna, in ordine di ruolo generale :

b1 - i ricorsi per i quali è pervenuta richiesta di discussione, nella fascia oraria 9,30-10,30, in un numero massimo di 8; le ulteriori eventuali discussioni sono inserite nella seconda fascia oraria (10.30-11,30) e con lo stesso limite numerico ed eventualmente così proseguendo.  
Le discussioni avverranno nell'osservanza di tutte le misure previste per il distanziamento fisico e la sicurezza dei partecipanti.

b2- i ricorsi per i quali è non è stata presentata istanza di passaggio in decisione senza discussione, sono inseriti nel ruolo di udienza in apposita fascia (ed in un numero non superiore ad otto affari) successiva alla chiusura della fascia riservata alle discussioni;

b3- i ricorsi per i quali è stata presentata istanza di passaggio in decisione senza discussione , sono inseriti in fascia posta in coda alle altre ed è dato atto a verbale dell'intervenuta istanza di passaggio in decisione.

c- **Per tutti i ricorsi inseriti nel ruolo l'eventuale istanza di rinvio deve pervenire in forma telematica entro le ore 9 del giorno dell'udienza.**

d- Al termine della prima fascia oraria ed eventualmente della terza fascia, è facoltà del Presidente ordinare una breve sospensione dell'udienza.

5.- Nelle sale di attesa e nelle aule di udienza, i magistrati, gli avvocati, il personale ed il pubblico, se presente, rispettano scrupolosamente le **regole sul distanziamento sociale ed indossano la mascherina.**


6- La segreteria provvederà:

- in deroga al d.p.n.17/2020 sulla chiusura degli uffici al pubblico, alle incombenze necessarie allo svolgimento delle udienze in detto periodo ed affinché questo avvenga nel rispetto di tutte le cautele previste dalla legge e dal menzionato protocollo;

- a dare comunicazione del presente decreto ai magistrati del TAR, al personale, al Foro, al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, ed alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Perugia, 1 settembre 2020

IL PRESIDENTE

  
(dott. Raffaele Potenza)